



Bibliostar

Esposizione di servizi,
tecnologie e arredi per le biblioteche

REGOLAMENTO GENERALE DI BIBLIOSTAR

(ANCHE DEFINITO QUALE REGOLAMENTO)

Art. 1 - DEFINIZIONI

Per “**Manifestazione**” si intende Bibliostar organizzata presso Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61 – Milano, nel periodo compreso dal 15 al 16 marzo 2012. Per “**Regolamento**” si intendono le presenti condizioni generali di contratto. Per “**Organizzatore**” – “**Organizzazione**” – “**Organizzatori**” si intendono i titolari della organizzazione della Manifestazione che stipula il presente contratto in qualità di locatore delle aree e dei servizi espositivi – Argentovivo srl. Per “**Espositori**” si intendono coloro che partecipano alla Manifestazione quali utilizzatori di aree espositive. Per “**Espositori Ospiti**” si intendono coloro che partecipano alla Manifestazione appoggiandosi ad altri Espositori.

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

L'Organizzatore si riserva l'insindacabile facoltà di accettare o rifiutare le domande di partecipazione alla Manifestazione motivando le proprie determinazioni in caso di non ammissione. In ogni caso potranno essere accettati solo Espositori la cui attività rientri nelle categorie merceologiche per cui è autorizzata la Manifestazione.

Art. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE E PAGAMENTO

La domanda, debitamente firmata in tutte le sue parti, deve essere inoltrata all'Organizzatore tramite fax al numero 02.40044557 oppure via mail a bibliostar@argentovivo.it. All'atto dell'inoltro della domanda dovrà essere versato l'acconto fissato dall'Organizzatore come da domanda di ammissione. Il pagamento del saldo del corrispettivo dovrà essere effettuato successivamente al ricevimento della fattura e comunque **entro e non oltre il giorno 15 gennaio 2012**. A partire da tale data, in caso di mancato pagamento dell'intero prezzo sarà facoltà dell'Organizzatore di non ammettere alla Manifestazione l'Espositore inadempiente. Resterà comunque fermo il diritto dell'Organizzatore di pretendere l'integrale pagamento del corrispettivo aumentato di una penale pari al 20% del corrispettivo medesimo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Le domande di ammissione non sottoscritte e/o non accompagnate dal versamento della caparra confirmatoria non saranno prese in considerazione.

La presentazione della “Domanda di Ammissione” comporta per l'Espositore l'accettazione integrale del presente Regolamento Generale nonché l'obbligo di uniformarsi a tutte le norme e disposizioni emanate, anche successivamente, per l'organizzazione e il buon funzionamento della Manifestazione. La “Domanda di Ammissione” costituisce per l'Espositore proposta contrattuale irrevocabile di partecipazione.

Art. 4 - ACCETTAZIONE

L'Organizzatore si riserva la facoltà di modificare in relazione alle proprie insindacabili esigenze l'ubicazione e la conformazione dello Spazio Espositivo. L'eventuale modifica non darà diritto all'Espositore a sollevare alcuna eccezione né al risarcimento di danni di qualsiasi genere. L'Organizzatore comunicherà per iscritto all'Espositore l'accettazione della domanda presentata.

Art. 5 - RINUNCIA

La rinuncia dell'Espositore a partecipare alla Manifestazione, per qualsiasi motivo, dovrà essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata o telegramma indirizzato all'Organizzatore almeno 90 giorni prima dell'inizio della Manifestazione. In tal caso l'Organizzatore ha diritto di trattenere, a titolo di rimborso dei propri costi, la tassa di iscrizione dell'Espositore e degli Espositori Ospiti. Nel caso in cui la rinuncia pervenga successivamente al 90° giorno ma entro il 30° giorno precedente l'inizio della Manifestazione, l'Organizzatore ha diritto di trattenere o pretendere tutte le somme versate o dovute dall'Espositore a titolo di acconto. Nel caso in cui la rinuncia pervenga successivamente al 30° giorno antecedente l'inizio della Manifestazione e fino al 7 marzo 2012 l'Espositore sarà comunque tenuto al pagamento integrale del Corrispettivo. A far data dal 14 marzo 2012 la rinuncia darà diritto all'Organizzatore di pretendere il pagamento integrale dell'intero corrispettivo, oltre una penale pari al 20% del corrispettivo medesimo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Art. 6 - ALLESTIMENTO

L'Espositore potrà procedere alla personalizzazione dello Spazio Espositivo assegnato dalle 14.00 alle 19.30 del 14 marzo 2012. L'Espositore dovrà procedere alla personalizzazione dello Spazio Espositivo assegnato per la sola estensione acquisita. In caso contrario l'Espositore sarà tenuto al pagamento dell'ulteriore spazio occupato al prezzo previsto in contratto maggiorato del 20%, ferma in ogni caso la facoltà dell'Organizzatore di negare il diritto a occupare spazi ulteriori rispetto a quelli assegnati.

Ai sensi del D. Lgs 81, l'Espositore si impegna alla personalizzazione del proprio stand osservando tutte le normative tecniche, di sicurezza e di responsabilità civile anche verso terzi.

In particolare

A - Nessun espositore potrà installare nello spazio a lui assegnato arredamenti e/o oggetti tali da privare di luce, arrecare molestia o comunque nuocere ad altro Espositore.

B - Le strutture costitutive l'allestimento non potranno superare l'altezza di m 2.50 da terra. L'organizzazione potrà variare detto limite dandone avviso agli Espositori e potrà comunque, di volta in volta e a suo insindacabile giudizio, autorizzare per iscritto deroghe agli stessi, senza che ciò possa essere comunque invocato da altri Espositori e senza che altri possano dolersi della deroga stessa.

C - L'allestimento degli spazi adiacenti ai muri perimetrali dei padiglioni dovrà essere realizzato in modo tale che l'eventuale parete di fondo sia autoportante e disti almeno 20 cm dal perimetro. In ogni caso le pareti degli stand non potranno essere ancorate alle pareti o alle strutture dell'area espositiva.

D - Eventuali deroghe potranno essere richieste per iscritto all'Organizzatore che, a suo insindacabile giudizio, potrà autorizzarne i lavori che saranno svolti sotto la sua supervisione ma a totale carico dell'Espositore richiedente, cui saranno addebitati anche i relativi costi di ripristino.

Art. 7 - PASS AUTO PER CARISCO E SCARICO MATERIALI

La sede prestigiosa, collocata nel centro storico della città, rende purtroppo difficoltosa la sosta per il carico/scarico del materiale. Si consiglia inoltre di informarsi su www.comune.milano.it oppure allo 02.0202 per le vie di accesso all'area e per l'eventuale richiesta dell'Ecopass. L'organizzazione provvederà ad affittare presso i Vigili Urbani il marciapiede antistante, ma le condizioni per parcheggiare sono le seguenti:

- Non possono sostare mezzi pesanti (sono ammessi furgoni fino a 35 quintali).
- I mezzi dotati del pass per la sosta (inviato a tutti gli espositori entro la fine di febbraio) appena concluse le operazioni di carico o scarico, devono tassativamente lasciare libera l'area.

Art. 8 – RICONSEGNA – SMONTAGGIO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO

L'Espositore potrà procedere a liberare il proprio stand il **giorno 16 marzo 2012 dalle ore 18.00 alle ore 20.30 e poi la mattinata del 17 marzo 2012. Non è consentito smontare le attrezzature prima delle ore 18.00 del 16 marzo 2012.** Lo Spazio Espositivo dovrà venire riconsegnato nelle stesse condizioni in cui è stato preso in consegna dall'Espositore. Dallo Spazio Espositivo dovrà essere rimosso ogni materiale e residuo di allestimento. Tenuto conto che l'area espositiva deve essere messa a disposizione di altra manifestazione, l'Organizzatore si riserva il diritto di sgomberare a rischio e spese dell'Espositore tutti i materiali, impianti e quant'altro che non sia stato ritirato nei termini prescritti e a ripristinare lo spazio occupato. L'Espositore che non abbia provveduto al completo sgombero nei termini prescritti sarà tenuto al pagamento a titolo di penale dell'importo di Euro 2.000 salvi i maggiori danni. L'Organizzatore non assume obblighi di custodia sui materiali e i beni degli Espositori sgomberati direttamente.

Art. 9 - SORVEGLIANZA

La custodia e la sorveglianza dello Spazio Espositivo, e di quanto in esso contenuto, durante le fasi di allestimento, di svolgimento della Manifestazione (sia durante le ore di apertura al pubblico sia durante le ore di chiusura) e di smontaggio compete all'Espositore. L'Organizzatore non risponde pertanto degli oggetti o beni lasciati incustoditi all'interno dello Spazio Espositivo durante le ore di apertura e chiusura al pubblico della Manifestazione. Per quanto riguarda la sorveglianza diurna durante l'orario di chiusura al pubblico e notturna, l'Espositore potrà avvalersi di personale a ciò appositamente preposto, previa specifica richiesta all'Organizzatore, riportante le complete generalità degli operatori interessati e dopo il rilascio di esplicita autorizzazione scritta da parte dell'Organizzatore.

Art. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'ESPOSITORE

L'Espositore risponderà di tutti i danni direttamente o indirettamente cagionati all'Organizzatore, al Centro Fieristico, agli Espositori e a qualsivoglia altro terzo da lui, dai suoi dipendenti, ausiliari e/o collaboratori nel corso della Manifestazione.

Art. 11 – ASSICURAZIONI

Precisato che **la tassa d'iscrizione comprende la polizza assicurativa del Palazzo delle Stelline contro incendio e rischi accessori**, ciascun Espositore è invitato a stipulare le seguenti ulteriori polizze assicurative che dovranno essere mostrate a richiesta dell'Organizzatore:

- a) **polizza assicurativa** contro il furto (compresi i danni per effrazione) e contro i danni da incendio, danneggiamento doloso o colposo di terzi e rischi accessori fino alla concorrenza della totalità della merce esposta e del valore delle strutture espositive;
- b) **polizza assicurativa** per la Responsabilità Civile verso terzi.

Resta comunque inteso che tutte le coperture assicurative dovranno contenere la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dell'Organizzatore e dovranno avere efficacia per tutto il periodo di permanenza dell'Espositore e dei suoi beni nell'ambito del Palazzo. La mancata stipula delle assicurazioni qui previste comporterà la decadenza dell'Espositore da ogni possibilità di richiedere danni che sarebbero stati coperti dalle polizze medesime ove stipulate, mentre l'Espositore risponderà direttamente nei confronti dei terzi e terrà manlevato e indenne l'Organizzatore da ogni pretesa che questi dovessero formulare nei confronti dell'Organizzatore.

Art. 12 - CATALOGO DELLA MANIFESTAZIONE

L'Organizzatore si riserva il diritto esclusivo della pubblicazione, della distribuzione e della vendita del catalogo della Manifestazione. Le indicazioni necessarie per la pubblicazione del catalogo saranno fornite dall'Espositore sotto la sua completa responsabilità, compilando l'apposito modulo (pagina 1 Domanda di Ammissione), da inviare **entro e non oltre il 9 gennaio 2012** all'Organizzatore unitamente al modulo di prestazione del consenso ai sensi della Legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni. L'Organizzatore e i suoi ausiliari non risponderanno in alcun modo di eventuali errori od omissioni che si verificassero nelle inserzioni sul catalogo stesso.

Art. 13 - DIRITTO DI RIPRODUZIONE

L'Espositore presta il proprio preventivo assenso all'effettuazione di riproduzioni grafiche, fotografiche e/o cinematografiche del complesso espositivo dei padiglioni e di quanto in esso contenuto e alla vendita di tali riproduzioni da parte dell'Organizzatore.

Art. 14 - APERTURA AL PUBBLICO E ACCESSO AGLI ESPOSITORI

La Manifestazione sarà aperta al pubblico **giovedì 15 e venerdì 16 marzo 2012 dalle ore 9,00 alle ore 18,00**. L'Espositore potrà accedere al proprio Spazio Espositivo mezz'ora prima della prevista apertura al pubblico. L'Organizzatore si riserva il diritto di modificare le date e l'orario di apertura e chiusura della manifestazione, senza che ciò possa dar luogo a qualsiasi pretesa di rimborso o di indennità da parte dell'Espositore.

Art. 15 - DISDETTA

Nel caso in cui la Manifestazione, per qualsiasi ragione, non potesse aver luogo verrà data immediata comunicazione all'Espositore, a cui verrà restituita la somma versata con espressa esclusione di ogni ulteriore o diverso danno o indennizzo. Anticipate chiusure o temporanee sospensioni non daranno diritto all'Espositore ad alcun indennizzo, risarcimento o restituzione per nessun titolo o causale.

Art. 16 - NORME TECNICHE

Eventuali richieste per la realizzazione di stand "non allestiti" (a progetto) dovranno essere presentati all'organizzatore nei due mesi precedenti la manifestazione al fine di una valutazione tecnica da parte dello stesso organizzatore, unitamente a una scheda tecnica dei materiali utilizzati e il fornitore di riferimento designato dall'espositore. **Si ricorda che l'altezza massima consentita dall'Organizzatore per le pareti perimetrali è di m. 2,50 e non potrà in alcun modo essere superata, pena rimozione, con spese a carico dell'espositore, del maggiore ingombro.**

Art. 17 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Espositore è tenuto a rispettare ogni disposizione di legge e regolamento applicabile tra cui si ricordano, in via esemplificativa, le norme a tutela del diritto d'autore, i regolamenti e la disciplina S.I.A.E., le disposizioni di Pubblica Sicurezza, le disposizioni in materia di prevenzioni incendi, infortuni, igiene del lavoro, sicurezza sul lavoro e in particolare a quanto previsto dal DL 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

In particolar modo l'Espositore è tenuto a osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e in particolare a quanto previsto dal D.lgs 81/2008 (ex D.lgs 626/94 – ex D.lgs 494/96) e successive modifiche e integrazioni. L'Espositore, nell'affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento nel caso di stand non allestiti, o di qualsiasi altro lavoro all'interno del Palazzo delle Stelline, dovrà ottemperare a quanto segue:

- verificare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

L'Espositore dovrà promuovere l'azione di coordinamento, considerando inoltre i rischi specifici dell'operare all'interno del Palazzo delle Stelline, definiti in materia non esaustiva, ma solo esemplificativa, dalle presenti indicazioni. Dovrà rendere edotti i vari soggetti che verranno chiamati all'interno del Palazzo delle Stelline dei divieti, prescrizioni e rischi presenti. L'Organizzazione declina ogni responsabilità per qualunque fatto o conseguenza derivante dal mancato rispetto delle citate norme di legge e si riserva diritto di rivalsa, in ogni sede, ove, da eventuali inadempienze, dovessero a essa derivare danni di qualunque natura.

Art. 18 - MODALITÀ DI RISOLUZIONE

La violazione di quanto previsto agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e nelle "Disposizioni Generali", darà diritto all'Organizzatore di risolvere il presente contratto e di richiedere il pagamento della somma di Euro 1.500 a titolo di penale, per i danni causati, salvo comunque il pagamento da parte dell'Espositore di tutto quanto dovuto e il risarcimento del maggior danno. Il pagamento della penale potrà essere richiesto indipendentemente dalla risoluzione del contratto. Tale risoluzione conseguirà immediatamente dopo la comunicazione dell'Organizzatore all'Espositore di volersi avvalere di detta facoltà. Qualora l'Organizzatore si avvalga della facoltà di risoluzione durante il corso della Manifestazione, l'Espositore dovrà immediatamente cessare ogni attività all'interno dello Spazio Espositivo e provvedere allo sgombero del medesimo nei tempi indicati dall'Organizzatore. L'Espositore rinuncia in proposito a ogni eccezione, rimettendo la tutela dei suoi diritti all'eventuale successivo giudizio.

Art. 19 - COSTI ACCESSORI

Il Corrispettivo non è comprensivo dei costi accessori di eventuali carichi di corrente superiore ai 2 kw, di mobili supplementari, di richieste di linee telefoniche o speciali, di installazione di impianti di illuminazione e di tutto quanto non previsto nello stand preallestito, che dovranno essere richiesti all'Organizzatore con l'apposito modulo.

Art. 20 - ABBANDONO

L'Espositore non potrà abbandonare lo Spazio Espositivo nel corso della Manifestazione. Qualora ciò nonostante l'Espositore abbandonasse lo Spazio Espositivo per qualsiasi motivo, l'Organizzatore avrà diritto a fare sgomberare a rischio e spese dell'Espositore qualsiasi materiale lasciato e verrà applicata all'Espositore a titolo di risarcimento **un'ammenda di Euro 1.000.**

Art. 21 – RICEVIMENTO MERCI PRESSO IL CENTRO FIERISTICO

La gestione e il controllo delle operazioni di ricevimento delle merci presso il Palazzo delle Stelline è a carico della segreteria del Palazzo. Questa potrà, a richiesta scritta degli interessati, provvedere anche alla consegna direttamente allo stand o alle sale prenotate. **L'Espositore potrà introdurre altrimenti merci all'interno dei padiglioni esclusivamente a mano o con attrezzature a spinta.** L'Organizzatore rimane comunque estraneo alle responsabilità civili e penali afferenti alle operazioni eseguite dal Centro Congressi o dall'Espositore per conto proprio.

Art. 22 - RESPONSABILITÀ PER L'ESPOSITORE OSPITE

L'Espositore si impegna a far conoscere e far rispettare il Regolamento agli Espositori Ospiti e sarà personalmente responsabile di qualsiasi violazione o inadempimento ascrivibile agli stessi.

Art. 23 – DIVIETI PARTICOLARI

In particolare agli Espositori è vietata:

- qualsiasi forma di pubblicità al di fuori dello spazio assegnato. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva e il volantaggio è espressamente vietato;
- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi natura e caratteristiche ancorché limitata all'interno dello spazio assegnato o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione degli Organizzatori;
- la possibilità di effettuare fotografie e/o riprese cinematografiche o assimilabili all'interno del proprio stand (qualora vengano inquadrati prodotti e/o strutture di terzi) sia nei padiglioni, sia nelle aree esterne, senza la preventiva autorizzazione dagli Organizzatori;

Art . 24 – UTILIZZO DEL MARCHIO

L'Espositore potrà utilizzare il marchio ufficiale della Manifestazione nelle proprie comunicazioni e sugli stampati, esclusivamente nella forma e lettering originali, solo dopo aver ottenuto dagli Organizzatori espressa autorizzazione scritta all'utilizzo dello stesso.

Art . 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa all'interessato ai sensi del D.Lgs . N. 196/03 denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”

L'Espositore prende atto che:

- a) i dati forniti sono necessari per ogni adempimento di contratto e delle norme di legge civilistiche e fiscali;
- b) il rifiuto a fornirli comporterà la mancata stipulazione del contratto da parte della società;
- c) il trattamento dei dati, oltre che per le finalità sopra dette, è effettuato anche per finalità d'informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva;
- d) la comunicazione dei dati potrà essere fatta anche da altri soggetti, incaricati e/o contrattualmente collegati agli Organizzatori, per le finalità sopra indicate;
- e) l'Espositore può in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. citato, come disciplinato dai successivi artt. nn. 8 e 9, tra cui quello di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati che lo riguardano ai fini d'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
- f) titolare del trattamento è Argentovivo srl – Viale G. da Cermenate 70 int. – 20141 Milano;
- g) il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici e i dati sono conservati presso gli uffici di Argentovivo srl.

Con la firma apposta sulla domanda di ammissione l'Espositore manifesta altresì il proprio consenso a che i dati che lo riguardano siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate nell'art. 4, n. 1 lettera a), del D.Lgs. citato.

Art . 26 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

È assolutamente vietato disegnare, copiare, misurare, fotografare o riprodurre in un modo qualsiasi gli oggetti esposti, salva esplicita autorizzazione scritta dell'Espositore interessato. Gli Espositori non potranno opporsi a riproduzioni grafiche, fotografiche e cinematografiche del complesso espositivo e di quanto in esso contenuto, nella vendita di tali riproduzioni, se disposte dagli Organizzatori

Art. 27 – PUBBLICITA'

L'esercizio della pubblicità all'interno del Palazzo delle Stelline, in ogni sua forma, è riservato in via esclusiva agli Organizzatori. È rigorosamente vietata qualunque forma di pubblicità ad alta voce o con altri apparecchi o mezzi visivi e sonori, nonché la distribuzione fuori dallo Spazio Espositivo di cataloghi, listini e di materiale pubblicitario di ogni natura. È altresì vietata fuori dallo Spazio Espositivo ogni attività che possa turbare o recare danno all'immagine degli Organizzatori o al corretto svolgimento della Manifestazione, quali ad esempio interviste, richieste di sottoscrizioni di abbonamenti, eccetera.

Gli Organizzatori potranno, comunque, a loro insindacabile giudizio concedere deroghe in materia, senza che ciò possa essere comunque invocato da altri espositori e senza che altri possano dolersi della deroga stessa.

ART. 28 - RISPETTO NORMATIVO

Gli Espositori sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del Regolamento, oltre a tutte le altre date dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. Qualsiasi infrazione potrà provocare l'esclusione immediata, temporanea o definitiva dell'Espositore che abbia contravvenuto alla regola senza che ciò possa dargli diritto a rimborso o indennità di sorta. Gli Organizzatori potranno disporre come crederanno più opportuno degli spazi rimasti liberi per esclusioni dovute a infrazione del Regolamento.

ART. 29 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Nel caso in cui la Manifestazione, per casi imprevisi o per una ragione di qualsiasi natura, non potesse aver luogo, verrà data immediata comunicazione a tutti coloro che già abbiano presentato domanda di ammissione. Contemporaneamente verrà agli stessi restituita la somma versata. Con il rimborso della somma predetta non potrà essere avanzata nei confronti di Argentovivo srl altra richiesta di alcun genere per nessun titolo o causale. Nel caso in cui la Manifestazione dovesse per qualunque motivo subire una anticipata chiusura o una temporanea sospensione, indipendentemente dalla volontà di Argentovivo srl, nessun indennizzo sarà dovuto agli Espositori per nessun titolo o causale.

ART. 30 - EMANAZIONE NUOVE NORME

Gli Organizzatori si riservano di emanare, con immediata efficacia obbligatoria, ulteriori norme e disposizioni, dandone preventiva comunicazione scritta.

Art. 31 - NULLITÀ PARZIALE

L'eventuale nullità di uno degli articoli del Regolamento o di una delle loro parti non inficerà la validità dei restanti articoli o delle loro parti.

Art. 32 - FORO COMPETENTE

Foro esclusivamente competente per la risoluzione delle eventuali controversie giudiziarie relative o connesse al presente Regolamento o che derivino dalla partecipazione dell'Espositore alla Manifestazione è il foro di Milano.